

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (250);	
CRUCIANI e GRILLI ANTONIO: Norme integrative degli articoli 20 e 21 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, concernente provvedimenti per l'educazione fisica (72);	
LETTIERI ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (1188);	
URSO ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (1209);	
FINOCCHIARO e FUSARO: Iscrizione di insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio ad appositi corsi presso gli Istituti superiori di educazione fisica (2200)	957
PRESIDENTE	957, 959, 960, 961
CAIAZZA	961
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	961
CRUCIANI	959, 960
DE ZAN, <i>Relatore</i>	958, 960
LETTIERI	960
RAMPA	960, 961
TEDESCHI	961
TITOMANLIO VITTORIA	960
VALITUTTI	961

La seduta comincia alle 9,45.

LEVI ARIAN GIORGINÀ, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Titomanlio Vittoria ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (250); Cruciani e Grilli Antonio: Norme integrative degli articoli 20 e 21 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, concernente provvedimenti per l'educazione fisica (72); Lettieri ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (1188); Urso ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (1209); Finocchiaro e Fusaro: Iscrizione di insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio ad appositi corsi presso gli Istituti superiori di educazione fisica (2200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Leone Raffaele, Caiazza e Marangone: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica », n. 250; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani e Grilli Antonio: « Norme integrative degli articoli 20 e 21 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

cernente provvedimenti per l'educazione fisica », n. 72; della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lettieri, Leone Raffaele, Tesauro, Cossiga, Martuscelli, Scarascia Mugnozza, De Meo, De Leonardis, Azzaro e Russo Vincenzo Mario: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica », n. 1188; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Urso, Leone Raffaele, Lattanzio, Laforgia, Tantalò, Tambroni, Del Castillo e Sgarlata: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica », n. 1209; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro e Fusaro: « Iscrizione di insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio ad appositi corsi presso gli istituti superiori di educazione fisica », n. 2200.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che era stato nominato un Comitato ristretto per la formulazione di un testo che conciliasse le varie posizioni. Tale Comitato, dopo aver tenuto diverse sedute, è pervenuto alla formulazione del seguente testo:

ART. 1.

In deroga transitoria agli articoli 23 e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli Istituti superiori di educazione fisica legalmente riconosciuti sono autorizzati a istituire, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione appositi corsi riservati agli insegnanti di educazione fisica non di ruolo compresi negli elenchi speciali che, alla data del 30 settembre 1966, abbiano maturato almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie statali con qualifica non inferiore a « valente » e risultino in servizio per l'anno scolastico 1965-66 quali insegnanti di educazione fisica.

ART. 2.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica ed al possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 24 della legge 1958, n. 88.

ART. 3.

La frequenza ai corsi previsti dall'articolo 1, per quanto si attiene alle lezioni teoriche, non è obbligatoria.

Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno nei periodi non impegnati scolasticamente e nelle sedi stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con le direzioni degli Istituti superiori di educazione fisica.

Le prove di esame saranno tenute ogni anno, in speciali sessioni, su programmi in vigore presso gli Istituti superiori di educazione fisica.

ART. 4.

Agli allievi che avranno superato le prove prescritte, verrà rilasciato il diploma di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

ART. 5.

In deroga transitoria all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ed a partire dall'anno scolastico 1966-67, coloro che frequentano i corsi previsti dalla presente legge sono iscritti a domanda, in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati e diplomati per ottenere la supplenza annuale di educazione fisica nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese eventuali sessioni di appello fino al conseguimento del titolo.

ART. 6.

Gli oneri relativi ai concorsi di cui all'articolo 1 saranno a carico dei frequentanti e non dovranno, comunque, essere superiori a quelli previsti per i corsi ordinari.

Prego il Relatore, onorevole De Zan, di voler riferire alla Commissione su quanto è stato concordato in sede di Comitato ristretto.

DE ZAN, *Relatore*. Il testo oggi al nostro esame è il frutto di un accordo intervenuto fra le diverse parti politiche per cui credo che non si renderanno necessarie profonde modificazioni. Con tale testo, dato che una regolamentazione generale di tutta la materia avrebbe ritardato ogni soluzione, si è voluto risolvere il problema particolare degli insegnanti di educazione fisica più anziani iscritti negli elenchi speciali. Si è infatti ritenuto che questi insegnanti avessero diritto a quelle agevolazioni che i loro predecessori ebbero con la legge 30 dicembre 1960, n. 1727. A mio avviso quanto disposto dal presente provvedimento serve a meglio valutare le capacità degli insegnanti e a metterne in evidenza la stessa preparazione. Per questi motivi ritengo che, in linea di massima, la Commissione possa approvare il provvedimento che si presenta sì come una sanatoria ma che nasce anche da concrete considerazioni sulla attuale situazione. Concludo facendo rilevare che nell'articolo 6 non è previsto alcun onere a carico dello Stato, per cui ritengo che non sia essenziale il parere della V Commissione.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

CRUCIANI. Vorrei innanzitutto, in via preliminare, chiedere che dall'abbinamento resti disimpegnata la mia proposta di legge numero 72, attesa la diversità di intenti che la distinguono dal testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta.

CRUCIANI. Per quanto riguarda il testo oggi sottoposto al nostro esame debbo purtroppo far rilevare che esso presenta quel carattere di eccezionalità che, già in sede di esame delle leggi n. 1440 del 1955 e n. 1727 del 1960, stabilimmo di non dare più per il futuro alle leggi che in questo settore avremmo approvato.

Fatta questa considerazione, ritengo che, in linea di massima, si possa accettare il testo proposto, il quale però, dovrebbe essere ulteriormente migliorato nel senso che ora brevemente illustrerò.

Ritengo necessario che la facoltà di istituire appositi corsi riservati sia concessa, oltre che agli ISEF legalmente riconosciuti, anche all'ISEF di Stato di Roma. Inoltre, piuttosto che agli insegnanti di educazione fisica non di ruolo compresi negli elenchi speciali, ritengo che bisognerebbe dire che tali corsi sono riservati a coloro che risultino iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 31 quarto comma, dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-1962. Con ciò si predisporrebbe un preciso riferimento che eviterebbe ogni difficoltà di interpretazione a colui che si troverà a dover applicare la legge. D'altra parte, sarebbe opportuno elevare da tre a cinque anni il periodo di servizio richiesto per il godimento dei benefici della legge. Tale modifica si rende necessaria dal momento che già con la legge n. 1727 del 1960 furono presi in considerazione tutti coloro i quali avevano già alcuni anni di servizio ed è quindi opportuno comprendere anche quanti hanno insegnato da quella data ad oggi.

L'articolo 2 stabilisce le condizioni per la ammissione ai corsi. Sarebbe opportuno subordinare tale ammissione anche al possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, nonché all'accertamento della piena idoneità fisica ed al superamento delle prove attitudinali. Ciò si giustifica considerando che tra le facilitazioni che il Comitato ristretto ha voluto concedere (non frequenza, eliminazione di qualsiasi limite di età, facoltà di seguire ad insegnare anche senza titolo e addirittura prima dei diplomati

dell'ultima sezione) non possono rientrare quelle relative al titolo, alla visita medica e alla prova attitudinale.

L'articolo 3 dice che le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno nei periodi non impegnati scolasticamente. Personalmente aggiungerei che i corsi non possono essere inferiori a tre mesi per anno, dal momento che un riferimento ad un periodo di tal genere fu fatto già per la legge n. 1727.

Ritocchi andrebbero fatti all'articolo 5 che parla di « deroga transitoria dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160 »: sarebbe bene aggiungere le parole « e successive modificazioni ». Poiché, infatti, la citata legge n. 160 è stata modificata dalla legge n. 1878, bisognerebbe riferirsi generalmente a tutte le modificazioni che quel primo testo ha subito.

Per quanto poi riguarda l'ultima parte dell'articolo 5, dove si parla di eventuali sessioni di appello, vorrei far presente che da parte nostra in questi anni è stata svolta un'azione per spingere i giovani a frequentare gli istituti. L'ordinanza dell'anno passato ha consentito, a coloro che erano iscritti negli elenchi speciali, di frequentare gli istituti e di insegnare, cosa che invece non ha consentito agli studenti degli ISEF. Abbiamo così questa situazione: mentre uno studente di lettere può insegnare lettere, uno studente degli istituti superiori di educazione fisica non può insegnare educazione fisica.

Ora noi, sopprimendo l'elenco speciale, permettiamo di insegnare a coloro i quali frequenteranno i corsi che stiamo istituendo, dal momento che essi andranno a far parte di una graduatoria successiva ai diplomati e agli abilitati, ma non riusciamo a salvaguardare gli interessi di quei giovani volenterosi che si sono sacrificati, che hanno già frequentato uno o due anni, che sono iscritti agli ISEF ma che non possono essere iscritti in nessun elenco. È necessario pertanto trovare una formulazione che comprenda anche quelli dell'elenco speciale che frequentano gli ISEF. Siamo infatti tutti d'accordo nel riconoscere che con il presente provvedimento si sopprime l'elenco speciale e si istituisce una graduatoria di provveditorato per questi giovani che frequentano i corsi, con la quale essi avranno l'incarico dell'insegnamento subito dopo i diplomati e gli abilitati. Non bisogna però dimenticare che ci sono anche altri giovani, quelli che erano negli elenchi speciali, che avevano accolto le sollecitazioni delle categorie di iscriversi agli ISEF, perché non ritenevano o non speravano che questa legge sarebbe mai stata approvata.

i quali oggi si trovano al primo, al secondo ed anche al terzo anno, e che, malgrado l'ordinanza ministeriale, finirebbero per non poter più insegnare.

Per queste ragioni pregherei l'onorevole Lettieri, che ha avuto modo di approfondire il problema, di trovare una formula che porti a comprendere, nella graduatoria anche i giovani degli elenchi speciali che frequentano gli ISEF.

LETTIERI. Vorrei fare alcune considerazioni sulle modifiche suggerite dall'onorevole Cruciani. In particolare, riferendomi a quella intesa ad elevare da tre a cinque gli anni di servizio prestati nelle scuole secondarie statali, faccio presente che i tre anni, concordati in sede di Comitato ristretto, sono stati stabiliti per favorire al massimo gli insegnanti. Per questa ragione ogni altro tentativo non avrebbe significato. Infatti, sulla base di indagini responsabili, abbiamo concordemente ritenuto che il riferimento ai tre anni sia un fatto essenziale per poter concretamente risolvere il problema, per cui ogni altro tipo di soluzione ci porterebbe a ricadere negli inconvenienti che la esperienza legislativa ha abbondantemente dimostrati.

Per quanto invece riguarda il riferimento all'ISEF di Stato di Roma non posso che concordare a che questo istituto venga inserito nell'articolo 1 insieme a quelli legalmente riconosciuti.

Anche per quanto riguarda le altre modificazioni e gli altri miglioramenti proposti, penso che, in linea di massima, possano essere accettati.

Molte perplessità invece sorgono in me per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Cruciani riguardante gli insegnanti di educazione fisica compresi negli elenchi speciali e iscritti agli ISEF. Non vedo quale soluzione potrebbe adottarsi al riguardo, e non posso nascondere la difficoltà obiettiva di formulare un emendamento al riguardo. Il problema è veramente grave e non c'è dubbio che tali insegnanti conseguiranno prima degli altri il titolo di studio specifico e quindi li precederanno in graduatoria anche se non potranno insegnare.

RAMPA. Prima di tutto voglio compiacermi per il lavoro svolto dal Comitato ristretto il quale ci sottopone oggi un testo sul quale penso potremmo essere tutti d'accordo.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Cruciani, relativo agli insegnanti di educazione fisica compresi negli elenchi speciali e iscritti agli ISEF, penso che si

tratta di questione degna di esser presa in seria considerazione: occorre cercare con ogni mezzo una soluzione attraverso la formulazione di un emendamento, alla cui stesura cercherò di collaborare.

TITOMANLIO VITTORIA. Ritengo che si debba distinguere fra gli iscritti e i non iscritti negli elenchi speciali ai fini degli anni di servizio da richiedersi. Proporrei cioè, nel caso che vi siano degli insegnanti tuttora non iscritti negli elenchi speciali e dovendo noi operare una sanatoria con questo provvedimento, di stabilire tre anni per quelli iscritti e cinque anni per quelli non iscritti.

CRUCIANI. Credo proprio che ci troviamo di fronte ad un equivoco che pregherei il Presidente di lasciarmi chiarire. Nel 1961 l'ordinanza ministeriale ha previsto, al di fuori di ogni legge, la costituzione di un elenco speciale per coloro i quali avevano insegnato negli anni precedenti. Lo scopo era quello di dare l'incarico a chi aveva una certa esperienza e di non lasciare ai presidi la facoltà di reperire elementi in altri ambienti. L'ordinanza si riferiva all'anno 1961; però, di fatto, ogni anno sono stati aggiunti nuovi elementi negli elenchi speciali. Ora, la mia proposta di elevare gli anni di servizio richiesti da tre a cinque, mirava ad eliminare alcuni inconvenienti che potevano verificarsi. Bisogna infatti tener presente che fino a questo momento sono nati undici istituti di educazione fisica dai quali escono attualmente 1.500 diplomati. Questi istituti sono sorti in quasi tutt'Italia e precisamente a Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Urbino, Roma, L'Aquila, Napoli, Salerno e Palermo.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che quando parliamo di istituti superiori ci riferiamo esclusivamente a quelli legalmente riconosciuti.

CRUCIANI. La nascita di questi istituti a base regionale è avvenuta per soddisfare l'esigenza di qualificazione del personale. Per quanto riguarda il problema dell'elenco speciale, penso che a questo proposito sorgano dei contrasti di interpretazione, in quanto alcuni ritengono che questo elenco sia ancora aperto, mentre altri lo considerano definitivamente chiuso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE ZAN, *Relatore*. Ritengo che i suggerimenti avanzati dagli onorevoli colleghi siano in linea di massima accettabili. Non è invece accettabile la proposta dell'onorevole Cruciani

intesa a portare gli anni di servizio da tre a cinque: a questo proposito concordo perfettamente con le riserve avanzate dal collega Lettieri nel corso del suo intervento.

Tutto ciò, in ogni modo, sarà precisato in sede di esame dei singoli articoli.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero ricordare che alle discussioni su questo provvedimento è sempre intervenuto il Sottosegretario Elkan, il quale oggi non ha potuto partecipare ai lavori della Commissione per ragioni di forza maggiore. Personalmente devo dire di non essere preparato su questo argomento e di non essere in grado, pertanto, di esprimere un valido parere su proposte che incidano sulla sostanza del testo presentato dal Comitato ristretto.

Per tutte queste considerazioni, in caso di presentazione di emendamenti sostanziali, sarò costretto a chiedere alla Commissione il rinvio della discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle sue dichiarazioni, delle quali spero che tutti i colleghi vorranno tener conto.

VALFUTTI. Ritengo che sia necessario un breve rinvio per permettere al Governo di esaminare tutti gli emendamenti presentati.

CAIAZZA. Ritengo che potremmo procedere all'esame ed all'approvazione del provvedimento in una prossima seduta.

RAMPA. Signor Presidente, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, noi ci

troviamo nella situazione di rinviare necessariamente la discussione degli articoli, in quanto deve esser resa possibile ai colleghi la presentazione di emendamenti sostanziali, che potrebbero esprimere convinzioni molto maturate.

PRESIDENTE. Non posso, per la libertà della discussione, invitare i colleghi a non presentare eventuali emendamenti migliorativi. Inoltre mi rendo conto della fondatezza della richiesta del Governo e non posso non accoglierla.

TEDESCHI. Nessuna difficoltà, da parte nostra a non presentare in questa seduta l'emendamento che avevamo in animo di formulare.

PRESIDENTE. Ne sono stati preannunciati anche degli altri. Onde, quindi, consentire al Governo di esaminare e di esprimere un giudizio sugli emendamenti che saranno proposti, può rimaner stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO